

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile

In data 12 maggio 2022, la dott. [REDACTED], Giudice della sezione civile del Tribunale di Messina, dà atto di avere esaminato la causa iscritta al **n. 6378 /2017 R.G.**,

promossa da
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. F. Olivo, giusta procura in atti,

opponente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE subentrata nei rapporti giuridici attivi e passive di Riscossione Sicilia spa EX ART. art. 76 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED], giusta procura in atti,

REGIONE SICILIA -DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE -, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina,

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE IN PERSONA DELL'ASSESSORE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina,

convenuti avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221 d.l. n. 34/2020.

Il giudice dà atto che la causa viene trattata in modalità cartolare ex art. 221 d.l. 34/20 dopo essere stata rinviata alla data odierna per la decisione contestuale con assegnazione di termine a ritroso per il deposito di note conclusive, che le parti hanno depositato le predette note con richiesta di decisione per la data;

che quindi la causa può essere decisa avendo le parti esplicitato appieno le rispettive difese, all'esito della lettura delle stesse pronuncia

**In nome del popolo
italiano**

SENTENZA

In fatto ed in diritto

[REDACTED] ha proposto opposizione avverso la cartella n. 295201700093648 con la quale Riscossione Sicilia s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, le ha intimato il pagamento della somma di € 114032,09 in forza del ruolo n. 2017/001524 emesso dall'Ente Regione Sicilia- Dipartimento Regionale dell'Ambiente in relazione al credito derivante dalla sentenza n. 1847/16 del 22 giugno 2016 pronunciata dal Tribunale di Messina a conclusione del procedimento iscritto al n. 1282/00.

A fondamento della proposta opposizione, ha censurato la nullità della cartella opposta e del ruolo stante la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella pronunciata con ordinanza del 22 maggio 2017 depositata il 26.5.17 dalla Corte d'Appello di Messina, in sede di impugnazione della sentenza; in subordine, ha censurato la nullità

della cartella e del ruolo per mancata notifica degli atti prodromici.

Ha evocato, pertanto, in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a. e la Regione Sicilia-Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Riscossione Sicilia s.p.a., costituendosi, ha contestato l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto e rilevando in particolare di essere estranea al contenzioso fondante il titolo esecutivo ed oggetto di gravame e sospensione.

La Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo ricorrere quella dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, titolare del credito oggetto della riscossione e parte processuale del giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza sottesa all'esecuzione.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, quale ente titolare del credito sotteso alla cartella, quest'ultimo, costituendosi, ha chiesto dichiararsi che l'esecuzione non può proseguire essendo stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo eccependo al contempo la carenza di responsabilità alcuna essendo la cartella esattoriale atto di competenza del concessionario della riscossione in ordine al quale l'amministrazione difetta di legittimazione passiva e rappresentando, altresì, che la notifica della cartella è dipesa dalla mancata comunicazione dell'ordinanza della Corte d'Appello del 26.5.2017.

L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.

Emerge documentalmente in atti ed è, peraltro, incontestato che il titolo fondante il credito iscritto al ruolo, rappresentato dalla sentenza n. 1847/16 è stato impugnato e la Corte d'Appello con ordinanza del 22 maggio 2017 ne ha sospeso l'efficacia esecutiva, ovvero in data antecedente rispetto alla notifica della cartella del 18.10.17.

A ciò consegue che la cartella non andava notificata non ricorrendo allo stato un titolo esecutivo efficace che possa fondare il credito oggetto di riscossione.

In accoglimento dell'opposizione la cartella opposta n. 295 201 00093364889 va pertanto annullata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico solidale di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed in favore del [REDACTED], da distrarsi in favore dell'avv. F. Olivo, tenuto conto di quanto segue. Con riferimento all'Assessorato deve osservarsi come lo stesso sia il titolare del credito sotteso alla cartella, discendente dalla sentenza la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, e sul quale gravava, pertanto, l'onere di interrompere la procedura di riscossione. L'eventuale omessa comunicazione dell'ordinanza non può poi renderlo indenne dalla condanna alle spese avendo comunque causato una riscossione non fondata su un titolo esecutivo; non vi è poi peraltro prova in atti della mancata comunicazione della predetta ordinanza, prova acquisibile dalla convenuta tramite attestazione di cancelleria.

Con riferimento all'agente della riscossione deve farsi invece applicazione dell'ormai consolidato principio per cui " *nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di*

compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato", essendo 'facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore" (Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2018, n. 15390; conf. Cassazione civile sez. VI, 06 luglio 2020, n. 13898). Tale soluzione trova la sua ratio nel principio di causalità, per il quale, essendo l'onere di contestazione in capo al debitore sorto a causa dell'iniziativa dell'ente di riscossione (seppur giuridicamente obbligato), deve essere quest' ultimo, in caso di vittorioso esercizio dell'opposizione all'azione esecutiva, a sopportarne le conseguenze, potendo, in ogni caso, invocare in giudizio l' intervento dell'Ente creditore per chiedere di essere manlevato dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di rito. Il Giudice di legittimità ha, d'altronde, evidenziato che tale soluzione è posta a protezione del debitore, la cui posizione, già gravata dalla speciale procedura esecutiva dettata per la riscossione, non può essere ulteriormente ed ingiustificatamente peggiorata dalla eventuale possibilità dell'Ente creditore ovvero dell'agente della riscossione di opporre nei suoi confronti la imputabilità all'uno o all'altro dell'illegittimità dell'azione esecutiva, dovendosi il rapporto tra gli enti considerare destinato a rimanere esclusivamente interno ai medesimi soggetti, anche nella determinazione del riparto delle spese del giudizio.

Nei rapporti tra parte opponente e la Regione Sicilia le spese vanno compensate per metà con condanna di parte opponente al pagamento dell'altra metà tenuto conto per un verso dell'erronea evocazione in giudizio della Regione a mente del principio per cui "*secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne l'attività amministrativa, la Regione Siciliana non ha una propria soggettività unitaria, facendo capo ai singoli Assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun Assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo" (Tar Palermo sentenza n. 79/20; Cassazione civile sez. un., 02/08/2011, n.16861; Cass. Civ. n. 360/05)" e per altro verso del tenore delle difese della Regione tese ad eccepire un difetto di legittimazione passiva non ricorrente nella specie alla luce di quanto esposto.*

Tali spese vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52000,00 ed € 250.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 6378/17 R.G. rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:

1 .in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella opposta n. 295 201 00093364889;

2. condanna Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in solido delle spese di lite in favore di [REDACTED] liquidate in € 4015,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. F. Olivo;

3. compensa le spese tra [REDACTED] e Regione Sicilia- Dipartimento Regionale dell'Ambiente per metà condannando [REDACTED] al pagamento della restante metà in favore della Regione Sicilia liquidata in € 2007,50.

Si comunichi.

Il Giudice Dott.ssa

[REDACTED]